

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- SEDE DI ROMA -**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI**

**E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per: **PAESANO Alessandra** (C.F. PSNLSN74C67I838T), nata a Sora il 27.03.1974, res.te a Isola del Liri (FR), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Americo (CF: MRCFNC77C14D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) del foro di Roma e Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con questi ultimi elett.te dom.ta in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

*- ricorrente -*

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO / AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI ROMA**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

resistenti -

**e nei confronti di**

- **Cristofaro Ilaria**, in proprio e quale controinteressata, res.te in via

- **Mariani Paolo**, in proprio e quale controinteressato, res.te in via

## **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II<sup>a</sup> Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 - pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 87 piuttosto che 89 ed in posizione n. 614;
- della medesima graduatoria provinciale nella parte in cui la ricorrente non ha ricevuto la corretta valutazione del servizio prestato in relazione all'a.s. 2016/2017;
- dei decreti che hanno disposto la pubblicazione della graduatoria provinciale per le supplenze GPS II fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028;
- di tutti gli atti ed i verbali contenente la valutazione della ricorrente;
- dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 avente per oggetto “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente.

### **nonché infine per la declaratoria**

- del diritto della ricorrente, all'inserimento nelle GPS di Roma – II<sup>a</sup> Fascia per docenti di scuola secondaria di primo grado – classe di concorso A028, con punti 89 piuttosto che 87;

### **IN FATTO**

1. la ricorrente è una docente attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato nella scuola I.T.C. *Paolo Borsellino* di Monte Compatri dove insegna nell'ambito della classe di concorso sostegno (v. doc.);
2. il titolo di accesso della ricorrente all'insegnamento nelle suddette materie è costituito da: Laurea in Scienze ambientali (v. doc. 10);
3. in data 10 luglio 2020 è stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione l'ordinanza n. 60 avente ad oggetto Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (v. doc. 1);

4. nei limiti di stretto interesse, l'art. 7 della cit. ordinanza ministeriale n. 60/2020 (rubricata Istanza di partecipazione) stabilisce che:

*1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.*  
“

*2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.*

*3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.*

*4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*

*omissis.*

*e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;*

*f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;*

*omissis.*

*5. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione [...]”*

5. l'art. 8 della cit. ordinanza (Valutazione dei titoli), poi, dispone che:

*“1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:*

*a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*

*b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*

*c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*

d) *seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*

e) *prima fascia ITP, allegato A/5*

f) *seconda fascia ITP, allegato A/6*

g) *prima fascia sostegno, allegato A/7*

h) *seconda fascia sostegno, allegato A/8*

i) *prima fascia personale educativo, allegato A/9;*

j) *seconda fascia personale educativo, allegato A/10.*

2. *Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.*

3. *Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.*

4. *Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.*

*I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.*

5. *Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.*

**6. *In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. [...]***

6. sono state quindi predisposte e pubblicate ben 10 distinte tabelle di valutazione titoli, ripartite non soltanto per gradi di istruzione, ma anche per fascia di inserimento e per tipologia di insegnamenti (vedi ad es. tabelle valutazione titoli per ITP di tutti i gradi di scuola e tabelle valutazione titoli per sostegno ai minorati psico-fisici di tutti i gradi di scuola); ciascuna di esse assegna uno specifico punteggio per ogni tipologia di titolo culturale, professionale e di servizio vantato;

7. doverosamente premesso quanto sopra, si osserva:

8. La ricorrente ha regolarmente inoltrato la propria domanda di inserimento nelle GPS per la classe di concorso A028 per la scuola secondaria di primo grado ed al momento della pubblicazione della graduatoria ha riscontrato l'assegnazione di punti 87 piuttosto che 89 che ha determinato il suo inserimento nella posizione n. 614 della graduatoria (v. doc. 5);

9. Entrando nello specifico la ricorrente ha dichiarato i seguenti titoli culturali (v. doc. 10 e ss.):

TIPOLOGIA TITOLO CULTURALE RICONOSCIUTO	DESCRIZIONE TITOLO	punti spettanti
LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI V.O. - 110 E LODE	LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI V.O. CONSEGUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA IL 27.03.2006	33
LIM + EIPASS	CORSO ASVANZATO SULL'USO DIDATTICO DELLA LIM + EIPASS	0,5+0,5
MASTER	MASTER DI PRIMO LIVELLO - L'INNOVAZIONE NELL'INSEGNAMENTO NELL'OTTICA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA CON BES - AS 2019 /2020	1
MASTER	/ASTER DI PRIMO LIVELLO - METODOLOGIE DIDATTICHE PSICOLOGICHE, ANTROPOLOGICHE E TEORIA E METODI DI PROGETTAZIONE - AS 2019 /2020	1
MASTER	/ASTER DI PRIMO LIVELLO - ARTE DELLA MATEMATICA E MATEMATICA NELL'ARTE . IMPLICAZIONI METODOLOGICHE PER GLI INSEGNAMENTI SCIENTIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA - AS 2019 /2020	1
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	PEARSON LCCI CERTIFICATE - LIVELLO C1	4

Con riferimento al servizio prestato la ricorrente ha dichiarato (v. doc. 17 e ss.):

Anno Scolastico	DAL	AL	sede di servizio	Posto o classe concorso	n. di ore	Numero giorni	punti spettanti
2016 - 2017	19/01/2017	30/06/2017	IC COLLEFERRO 1 - L.DA VINCI	A 028	18	163	12
2017-2018	09/01/2018	30/06/2018	IC CARDINALE ORESTE GIORGI - VALMONTONE	A028	9	173	12
2018-2019	14/09/2018	31/08/2019	IC ROSMINI MONTE COMPATRI	A028	18	352	12
2019/2020	17/09/2019	31/08/2020	IC ROSMINI MONTE COMPATRI	A028	18	350	12
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	

10. in totale la ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a 89;

11. in particolare, la tabella A 4 allegata al bando prevede espressamente il riconoscimento di 12 punti per il servizio prestato dalla ricorrente per ciascun anno di insegnamento (v. doc. 1-a);
12. da informazioni ricevute, il punteggio errato sarebbe scaturito dalla errata valutazione dei titoli di servizio per l'a.s. 2016/2017 in quanto, diversamente dai contratti di lavoro in possesso della medesima ricorrente le scuole avrebbero erroneamente registrato presso il Sidi del Miur il periodo di lavoro riconducibile a tale contratto.
13. la ricorrente ha inoltrato diversi reclami all'Ambito Territoriale di Roma – USR Lazio al fine di richiedere la rettifica del punteggio (v. doc. 6, 7 e 8);
14. tali reclami non hanno avuto tuttavia alcun riscontro da parte dell'amministrazione scolastica convenuta e tutto questo nonostante la cit. ordinanza 60/2020 impegnasse quest'ultima a rivedere il punteggio nei casi di riscontrata difformità tra titoli vantati e titoli dichiarati (v. cit. art. 8 comma 6 secondo cui: "In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria");
15. l'erroneo punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di Roma viola le disposizioni di legge vigenti ed arreca anche gravi danni a quest'ultima in termini di perdita di *chance* occupazionali;
16. Cristofaro Ilaria (con punti 87 e posizione n. 615) e Mariani Paolo (con punti 87,5 e posizione n. 593) sono soltanto alcuni dei controinteressati che in caso di accoglimento del presente ricorso verrebbero superati dalla ricorrente, per punteggio, nelle GPS di Roma – II^ Fascia per la scuola secondaria di primo grado– classe di concorso A028 (v. GPS in doc. 5);

## **IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA N. 10 DEL 2020 EMESSA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE; VIOLAZIONE DELLA TABELLA A – 4 ALLEGATA AL BANDO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come ampiamente illustrato risulta impossibile comprendere quale sia stato l'iter seguito dall'amministrazione nell'assegnazione del punteggio.

La ricorrente pur avendo dichiarato correttamente i titoli culturali e di

servizio si è vista assegnare il punteggio di 87 piuttosto che il punteggio di 89.

Il principio della obbligatorietà della motivazione e della possibilità di comprendere l'agire amministrativo da parte "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti" è ormai un principio cardine del nostro ordinamento, chiaramente espresso nella Legge n. 241/1990 e nella legislazione sul pubblico concorso, vecchi principi fondamentali soltanto ribaditi negli ultimi interventi normativi che riguardano il "fare amministrativo" (si pensi alla L. 240/2010 e L.9 agosto 2013). Nel caso in esame l'Amministrazione ha adottato gli impugnati provvedimenti, violando, sotto ogni profilo, i su esposti principi; difatti l'Amministrazione non riesce a dare alla determinazione di assegnazione del suddetto punteggio un iter adeguatamente motivato con i criteri precedentemente e specificamente adottati.

L'amministrazione avrebbe dovuto fornire una adeguata motivazione rispetto al punteggio sopra indicato soprattutto in considerazione dei titoli allegati e dichiarati dalla ricorrente. Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione dei principi fondamentali di cui alla L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

..ooOoo..

#### **VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3 L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'art. 1 della L. n. 241/90 ha affermato il principio generale di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; l'art. 2 il principio del provvedimento espresso; l'art. 3 della medesima legge ha conseguentemente affermato il principio della generale obbligatorietà della motivazione di ogni provvedimento amministrativo *"compresi .... lo svolgimento dei pubblici concorsi"*.

La motivazione, precisa il medesimo art. 3, *"deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*.

Nessuna modifica è stata introdotta in materia dalla L. 15 dell'11.02.2005 che nonostante alcune modifiche ha lasciato immutato il quadro generale con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La Commissione non ha consentito alla ricorrente di comprendere l'iter seguito nell'assegnazione dei punteggi violando palesemente la normativa sopra indicata.

La giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione di procedure concorsuali è copiosa ed in casi analoghi ha sempre affermato come la Commissione debba mettere in condizione l'interessato di comprendere l'iter logico giuridico seguito per arrivare ad una valutazione negativa. In casi analoghi, infatti la giurisprudenza ha affermato che: *“ tenuto conto, dunque, che la lettura in chiave di legittimità della norma regolamentare sopra riprodotta e fatta propria, nella specie, dalla commissione di concorso impone che della valutazione di merito alla prova d'esame resti, quanto meno, qualche elemento, tradotto in sintetiche espressioni di giudizio idoneo a poter consentire al giudice, pur solo nei limiti del potere di verifica e sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla commissione di concorso di esercitare il predetto sindacato (TAR Toscana sentenza n. 5557 del 4.11.2005)”*.

Ed ancora: *“Rilevato, altresì, che militano nel senso interpretativo sopra esposto le ripetute affermazioni giurisprudenziali, condivise dal Collegio, secondo cui, in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e/o lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da poter valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice non idoneità si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio negativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non calcolati positivamente dalla commissione (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez VI, 2 marzo 2004 n. 974)”*.

Quanto sopra affermato dai giudici amministrativi in tema di valutazione delle prove scritte di un esame, vale anche nel nostro caso, in quanto la ricorrente dovrebbe trovarsi nelle condizioni di comprendere le ragioni della valutazione espressa dalla Commissione e che hanno portato all'assegnazione di un punteggio errato.

Considerato che, con riferimento alle parti meglio sopra indicate, la Commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di non alla ricorrente i punteggi sopra indicati, l'impugnato giudizio deve ritenersi palesemente illegittimo in parte de qua.

\*\*\* \*\* \*\*\*

L'azione amministrativa odiernamente impugnata, evidentemente, non si è conformata neanche allo schema procedimentale previsto dal bando di concorso ed ai criteri di valutazione prestabiliti.

Del resto, un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32), infatti, postula che la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura. Da tale principio discende che, qualora il Bando individui con precisione i titoli su cui deve poggiarsi la valutazione, la Commissione esaminatrice è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni.

Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6991; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225; TAR Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 33; TAR Lazio Roma, Sez. I, 6 giugno 2007, n. 6895).

A fronte di un'attività svolta dalla Commissione in maniera superficiale, con riferimento alla valutazione sopra dedotta, deve considerarsi illegittima la mancata assegnazione di punti 5 in relazione al TFA posseduto dalla ricorrente che determineranno un evidente danno in quanto la sua errata collocazione in graduatoria inciderà sulla scelta dell'ambito territoriale.

Per cui rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, la mancata assegnazione del richiamato punteggio che non considera i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al

riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“l’ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta...Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall’Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare”*.

Dunque, se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta la mancata assegnazione di punti 5 nonostante la ricorrente sia in possesso del titolo di abilitazione conseguito attraverso il percorso formativo di cui alla sezione A.2.2. del DM n. 94/2016, dovuta all’erroneo agire della Amministrazione. In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di *lex specialis* dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203).

..ooOoo..

### **Risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente.**

Il *modus operandi* assunto dall’Amministrazione resistente risulta notevolmente dannoso nei confronti della ricorrente che, per un errore di valutazione, potrebbe vedersi posticipare l’assegnazione degli incarichi di supplenza.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell’amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che alla ricorrente, in possesso del titolo abilitante conseguito a seguito di un percorso di esami, l’amministrazione abbia negato ingiustamente il punteggio previsto dalla

tabella allegata al bando di concorso.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –*ex plurimis* -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che: a) risulta evidente che la ricorrente potrebbe essere ingiustamente estromessa o vedersi posticipare la immissione in ruolo, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera; b) sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: mancata assegnazione di punti 5 per il TFA conseguito) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera); c) sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione che ha ingiustamente negato alla ricorrente il richiesto punteggio riconoscendolo ad altri candidati inseriti nella medesima graduatoria.

In questa sede si insiste pertanto affinché il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'assegnazione del punteggio così come sopra indicato con conseguente rettifica della graduatoria in relazione alla classe di concorso A028.

..ooOoo..

## VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO!

La ricorrente faceva legittimo affidamento sulle prescrizioni contenute nel bando di concorso e nell'allegata tabella di valutazione dei titoli.

In via del tutto generale può definirsi l'affidamento come lo **stato di fiducia sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza** (Affidamento, voce dell'Enciclopedia giuridica).

Con l'affidamento, pertanto, si rappresenta **l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata, in buona fede, a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica.**

I doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva), infatti, impongono di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva) generata dal proprio comportamento.

In presenza di un affidamento così determinato, **la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso.**

I principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, invero, informano l'intero ordinamento giuridico italiano e quindi, alla stregua del principio di legalità dell'attività amministrativa, devono improntare anche i rapporti fra amministrazione e cittadino caratterizzati dall'esercizio di poteri autoritativi.

Anche il Consiglio di Stato (CdS, IV, n., 3536/2008), in tal senso, ha affermato che *"nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al **principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento**".*

\*\*\*

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso, stante anche la palese

violazione dei precetti sopra richiamati nonché l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Sussiste anche il danno grave ed irreparabile in quanto la posizione della ricorrente incide, ritardandola, sulla sua immissione in ruolo.

..ooOoo..

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si insiste affinché l'Amministrazione provveda a depositare tutti i verbali e schede concernenti la valutazione della ricorrente.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del fumus boni iuris.

Che dall'erronea collocazione in graduatoria provinciale per supplenze (GPS) della ricorrente derivino, poi, per quest'ultima danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, ictu oculi, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, lo scorrimento delle suddette graduatorie provinciali (GPS) ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali o sino al 30 giugno, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze negative sotto il profilo professionale (perdita di chance occupazionali) ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza che assume nella fattispecie la possibilità per la ricorrente di vedersi inserita correttamente nelle GPS di Roma per il reclutamento a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021 nonché ai fini di una corretta valutazione delle sue competenze e conoscenze nelle rispettive materie di insegnamento e nella consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione dei provvedimenti avversati.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente in epigrafe, come rappresentata,

difesa ed elettivamente domiciliata

## **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

### **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

- sospendere, in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati e comunque annullarli nella parte in cui non risultano assegnati punti complessivi pari a 89 ed in particolare punti 48 per i titoli di servizio e punti 41 per i titoli culturali, sulla base delle prescrizioni contenute nella tabella titoli A – 4 – per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado allegata all'ordinanza ministeriale n. 10 del 2020 per la classe di concorso A028.
  
- Conseguentemente sospendere ed in ogni caso annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui risulta erroneamente assegnato alla ricorrente un punteggio complessivo di 87 piuttosto che di 89, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente con particolare riferimento alla correzione del punteggio ed alla rettifica della GPS per la classe di concorso A028.
  
- In via subordinata condannare le amministrazioni intimete al risarcimento in forma specifica mediante riconoscimento del punteggio sopra richiamati con conseguente rettifica della GPS pubblicata dall'USR Lazio per la classe di concorso A028.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede:

1. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, previa individuazione degli stessi mediante pubblicazione delle GPS di Roma – II<sup>^</sup> Fascia per docenti di scuola primaria della classe di concorso A028.
2. disporsi per l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente e dei suoi titoli;

---

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [gianluca.magnani@oav.legalmail.it](mailto:gianluca.magnani@oav.legalmail.it) e [francescoamerico@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescoamerico@ordineavvocatiroma.org)

### **ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

Tanto premesso, SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICOORSO**

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
  2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
  3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
  4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i docenti attualmente inseriti nella seconda fascia GPS di Roma per la classe concorsuale della ricorrente;
- 1- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento

del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”;

2- l’indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI nelle GPS di II^ Fascia pubblicate dall’Ambito Territoriale di Roma per la classe di concorso A028.

---

*Ai sensi del D.P.R. 115/2022, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che la ricorrente ha diritto all’esenzione dal contributo unificato ai sensi dell’art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2002- introdotto dal D.L. 98/2011- essendo il reddito del suo nucleo familiare per l’anno di imposta 2019 inferiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. cit.*

---

**Si allegano i seguenti documenti in copia:**

1. a) ordinanza Ministero dell’Istruzione n. 60/2020;  
b) Allegato A/4 - Tabella valutazione titoli scuola secondaria di I° e II° grado – seconda fascia;
2. decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020;
3. guida operativa Min. Istruzione alla compilazione delle domande;
4. lettera scritta dalle OO.SS. di comparto al Ministero dell’Istruzione in data 28.07.2020 per denunciare le inefficienze del sistema di gestione delle domande e per chiedere la proroga dei termini di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS;
5. a) domanda di inserimento nelle GPS;  
b) GPS di Roma – II^ Fascia di scuola secondaria;
6. reclamo del 04.09.2020 e del 30.09.2020;
7. raccomandata reclamo e ricevute di ritorno;
8. reclamo inoltrato alla scuola polo;
9. riepilogo titoli GPS;
10. certificato di laurea;

11. LIM Paesano Alessandra;
12. EIPASS;
13. Master I livello 2016-2017;
14. Master I livello a.s. 2017/2018;
15. Master I livello a.s. 2019-2020;
16. Inglese C1;
17. contratti IC Colleferro a.s. 2016-2017 A028;
18. invio comunicazione Bussola IC Colleferro;
19. contratti IC Valmontone a.s. 2017-2018- A028;
20. contratti IC Monte Compatri aa.ss 2018-2019 e 2019-2020 A028;
21. richiesta certificato a.s. 2016-2017 IC Colleferro.

Albano Laziale, 29 ottobre 2020

Avv. Francesco Americo

Avv. Gianluca Magnani